

*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali**Presentazione*

La Relazione del 2001, come le precedenti, evidenzia gli adempimenti dei Ministeri e le attività svolte dalle Regioni e dagli Enti locali in attuazione della legge quadro 5 febbraio 1992 n.104 e delle successive normative in materia di handicap.

La Relazione offre, anche, informazioni su interventi e iniziative promosse da enti e organismi che svolgono attività su tematiche connesse alla disabilità. Al riguardo si evidenzia la comunicazione dell'ISTAT che illustra i contenuti e le finalità del sito internet "handicapincifre", realizzato nell'ambito del progetto del sistema informativo sull'handicap, in attuazione delle disposizioni della legge 162/98.

Da parte delle Autonomie locali, in particolare, oltre ai dati relativi all'ultimo triennio concernenti gli interventi realizzati in applicazione della legge 162/98 in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e della legge 284/97 in favore dei ciechi pluriminorati, vengono offerte significative informazioni sullo stato di attuazione a livello territoriale di recenti provvedimenti statali, tra i quali la legge 68/99 sull'integrazione lavorativa e la legge 388/2000 di riforma del sistema dei servizi sociali.

Esprimo, pertanto, vivo compiacimento alle istituzioni che hanno collaborato alla stesura di questo rapporto dimostrando una particolare attenzione per problematiche di così pregnante rilevanza sociale e una costante ricerca per la promozione e l'attuazione

di interventi e di iniziative innovative finalizzate a migliorare le condizioni di pari opportunità per i cittadini disabili.

Questa Relazione si colloca in un periodo caratterizzato da un processo sempre più ampio e articolato per quanto concerne il decentramento di funzioni e compiti in materia di disabilità e alla vigilia di due grandi eventi: la convocazione della seconda conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap e la proclamazione del 2003, quale anno europeo delle persone disabili.

I dati e le informazioni offerti dalla presente Relazione, pertanto, oltre a costituire utili riferimenti per tutte le istituzioni ai fini della programmazione e dell'attuazione di interventi e servizi mirati per i disabili, possono offrire anche preziosi elementi di riflessione per l'adeguata preparazione di queste importanti manifestazioni, alla cui realizzazione sono chiamate ad offrire il loro fattivo contributo non solo le amministrazioni pubbliche, ma in particolare anche le realtà dell'associazionismo, del volontariato e del privato-sociale che operano in favore delle persone disabili.

Nel nostro paese per migliorare l'assistenza, l'autonomia, la partecipazione sociale e la qualità della vita delle persone handicappate occorre continuare ad operare non solo a livello legislativo e nell'offerta dei servizi, ma anche sul piano culturale, sociale e della solidarietà.

In questo impegno civico ognuno può fare la sua parte.

Roberto Maroni
Roberto Maroni

**Relazione sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per
l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti
(Legge-quadro 5 febbraio 1992 n.104, art. 41, comma 8)**

relativa all'anno 2001

Funzioni e attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Premessa

Nel corso dell'anno 2001, in attuazione del D.Lgs 30 luglio 1999, n.300 e del D.P.R. 26 marzo 2001, n.176, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha assunto le funzioni esercitate dal soppresso Dipartimento per gli Affari sociali tra le quali quelle concernenti gli interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Tali funzioni sono svolte dai servizi della Direzione Generale per le Tematiche familiari e sociali e la tutela dei minori, incardinata presso il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

Le funzioni concernenti l'integrazione lavorativa con riferimento all'applicazione della legge n. 69 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” sono svolte dai servizi della Direzione Generale per l'impiego incardinata presso il Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori.

DIREZIONE GENERALE PER LE TEMATICHE FAMILIARI E SOCIALI E

LA TUTELA DEI MINORI

L. 284/97 e L.162/98: interventi per ciechi pluriminorati e per l'handicap grave

Nel corso dell'anno 2001 sono stati portati a termine, per quanto di competenza e limitatamente agli esercizi finanziari 1999 e 2000, gli adempimenti previsti per la piena attuazione dei programmi pluriennali e dei progetti sperimentali di cui rispettivamente alle leggi 28 agosto 1997, n.284 e 21 maggio 1998, n. 162.

Dall'anno 2001, in attuazione delle disposizioni dell' art.80 della legge 388/2000, anche le risorse afferenti alle citate normative e in precedenza erogate per tali finalità confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali e con apposito decreto ministeriale vengono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano.

In riferimento alla L.284/97, pertanto, si è provveduto, su proposta dell'apposita Commissione di valutazione e verifica, al finanziamento della seconda tranne dei progetti sperimentali in favore dei ciechi pluriminorati relativi agli esercizi 1999 e 2000 in favore delle regioni che hanno comunicato lo stato di avvio degli stessi.

E' stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, l'erogazione del contributo per la Federazione Nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

Per quanto concerne l'attuazione dei progetti sperimentali in favore di persone in situazione di handicap grave di cui alla L.162/98 si è provveduto, su proposta dell'apposita commissione di valutazione e verifica, all'erogazione della seconda tranne dei finanziamenti previsti alle regioni che hanno inviato le dovute relazioni sullo stato di avvio dei medesimi.

Tutte le regioni che in relazione alla legge 284/97 e alla legge 162/98 non hanno ancora trasmesso le relative relazioni sullo stato di avvio dei progetti approvati sono state invitate ad adempiere in merito al fine di provvedere entro l'anno 2002 alla completa erogazione dei contributi previsti.

Sito “handicapincifre”

In riferimento a quanto previsto dalla L.162/98 per la promozione di indagini statistiche sull'handicap è stata data piena esecuzione alla Convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali e l'ISTAT con la quale si sono stabiliti tempi e modalità per la realizzazione della III° e ultima fase del progetto concernente la predisposizione di un sistema informativo sull'handicap. La finalità del progetto è quella di pervenire al più presto alla messa a regime di un sistema integrato di fonti informative sull'handicap basato su un insieme di strumenti, di metodi e di procedure finalizzate ad acquisire, a vari livelli territoriali e amministrativi, i dati necessari all'analisi dei bisogni, delle condizioni sociali e di salute della popolazione con handicap, alla programmazione, gestione e valutazione dei servizi forniti, nonché al monitoraggio della quantità e dell'efficacia delle iniziative attuate dai vari soggetti istituzionali. Nel corso dell'anno 2001, in particolare, è stato realizzato e attivato il sito “handicapincifre” accessibile anche attraverso il sito istituzionale del Ministero “[www. minwelfare.it](http://www.minwelfare.it)”.

Il sito presenta dati sulle persone disabili in Italia e su aspetti della disabilità tratti e/o elaborati sulla base delle attuali fonti informative disponibili a livello nazionale (rilevazioni e indagini Istat, archivi o sistemi informativi di Ministeri e enti pubblici). È utilizzabile anche da persone disabili che possono accedere a tabelle appositamente predisposte.

Come si evince dall'allegata comunicazione dell'ISTAT, il sito è suddiviso in due principali aree: *Tematiche* e *Approfondimenti*.

L'area *Tematiche* contiene informazioni e dati su: beneficiari delle prestazioni pensionistiche, famiglie dei disabili, incidenti, istruzione e integrazione scolastica, lavoro e occupazione, salute e assistenza, spesa per pensioni e prestazioni sociali, trasporto e vita sociale.

L'area *Approfondimenti* offre informazioni su: quanti sono i disabili in Italia, alcuni aspetti delle persone disabili, turismo accessibile, differenze tra donne e uomini disabili, sindrome di Down.

E' presente, inoltre, l'area *Fonti dati* che descrive tutte le fonti utilizzate per la costruzione degli indicatori statistici.

Il sito viene costantemente aggiornato nei dati e sarà ampliato con contenuti relativi ad altre tematiche quali: il terzo settore, i presidi socio-assistenziali, le disabilità permanenti a seguito di eventi lesivi sul lavoro e di incidenti sportivi, l'integrazione scolastica e nelle università. Il sito handicapincifre non costituisce soltanto uno dei prodotti del progetto del Sistema Informativo sull'handicap, così come si riteneva a inizio progetto, ma rappresenta uno strumento fondamentale per la diffusione di corrette informazioni sulle problematiche dell' handicap.

Legge 328/2000: interventi in materia socio-sanitaria e provvedimenti attuativi

Nel corso dell'anno 2001 sono stati emanate disposizioni sulle prestazioni socio-sanitarie e diversi provvedimenti attuativi della legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che specificatamente riguardano le problematiche della disabilità.

Con il D.P.R. 14 febbraio 2001 è stato promulgato l'"Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", che definisce le varie tipologie delle prestazioni, distingue tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali

a rilevanza sanitaria, prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e individua quelle da ricondurre alle competenze ed ai relativi oneri delle aziende sanitarie locali e dei comuni.. Al decreto è allegato una scheda con le diverse prestazioni ed i criteri di finanziamento riferiti alle aree di intervento, tra le quali quella relativa ai disabili.

Con il D.P.R. 3 maggio 2001, in applicazione dell'art.18, comma 2 della legge 328/2000, è stato emanato il “*Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001-2003*”. Il provvedimento, diviso in tre parti, indica criteri di programmazione delle politiche sociali; individua gli obiettivi prioritari e offre indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Delinea inoltre le modalità e gli strumenti per il suo monitoraggio, per la verifica dei processi in atto e dei risultati conseguiti.

Tra gli obiettivi prioritari del Piano sociale nazionale sono individuati il sostegno alle responsabilità familiari e il sostegno alle persone anziane non autosufficienti o con disabilità gravi.

Con il Decreto 21 maggio 2001, n. 308, si è provveduto ad emanare il Regolamento concernente “*Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328*”, attraverso il quale si fissano i requisiti minimi strutturali e organizzativi ai fini dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi diurni e residenziali già operanti e quelli di nuova istituzione. I servizi sono quelli rivolti ai disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia, nonché quelli rivolti ai minori, anziani, persone affette da AIDS e con problematiche psico sociali per altre tipologie di interventi

Legge 388/2000, art.81: “Il dopo di noi”

Con riferimento alle problematiche del “*dopo di noi*”, nel corso del 2001 si è provveduto a dare data attuazione alle disposizioni di cui all'art.81 della legge 23 dicembre 2000 n.388, con le quali erano state previste risorse finanziarie, pari a 100 miliardi di lire, finalizzate a realizzare un programma di interventi promossi da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro per la cura e l'assistenza di persone con handicap grave che restino prive della presenza dei familiari.

Con D.M. 13 dicembre 2001, n.470 è stato emanato il “*Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari*”. In base al citato regolamento è stato disposto il trasferimento delle relative risorse alle regioni, che dovranno emanare appositi provvedimenti per la concessione dei contributi agli organismi senza fini di lucro che intendano realizzare strutture territoriali di accoglienza per persone in situazione di handicap grave.

Il finanziamento complessivo sarà ripartito tra tutte le regioni e le province autonome per il 20% in parti uguali e per l’80% in parti proporzionali alla popolazione residente. In base al regolamento di attuazione possono presentare domanda alle regioni per ricevere i contributi: ONLUS, cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati.

Le regioni stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamenti, che possono essere concessi per l'acquisto, la ristrutturazione o locazione di immobili, l'acquisto degli impianti, l'avvio e la prosecuzione per un anno delle attività assistenziali.

Le strutture che si intendono realizzare devono essere di "dimensioni ridotte" tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza dei disabili in un contesto di "tipo familiare" e rispondere ai requisiti igienici delle case di civile abitazione.

Le attività ammesse al finanziamento devono essere ultimate entro due anni dall'erogazione del contributo. Per ogni progetto il contributo massimo è pari a 1 milione 32 mila euro (2 miliardi di lire).

Ulteriori disposizioni concernenti le agevolazioni e i congedi per genitori lavoratori che assistono persone handicappate in situazione di gravità.

Con il D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*” si è provveduto a disciplinare ulteriormente l’insieme delle normative sui permessi lavorativi di cui all’art.33 della L.104/92 e a agli artt. 19 e 20 della L.53/2000 e sui congedi retribuiti di cui all’art. 80 della L.388/2000. Nel comma 6 dell’art.42 del citato D.Lgs concernente “i

riposi e i permessi per i figli con handicap grave “ si precisa che tali agevolazioni spettano anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.

Pensioni sociali e altri provvedimenti previsti dalla L.488/2001(Finanziaria 2002)

Con la legge 28 dicembre 2001, n. 488 “*Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato*” si è stabilito che, a decorrere dal primo gennaio 2002, i beneficiari di pensioni inferiori a 516 € (1 milione), con oltre 70 anni di età e che non dispongano di un reddito personale, escluso l’eventuale reddito derivante dall’abitazione, superiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire), usufruiscono di un aumento fino al suddetto importo. Nel caso che il beneficiario sia coniugato il reddito dei due coniugi non deve superare i 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale. La legge 488/2001 dispone che lo stesso aumento a 516,89 euro spetti anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti. Il limite di reddito personale è il medesimo (6.713,98 euro), mentre il limite di età è fissato a 60 anni.

Per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico, tra le altre innovazioni, si dispone che per ogni figlio disabile è possibile portare in detrazione 774,69 euro (1 milione e mezzo di lire).

La legge finanziaria 2002 prevede, inoltre, che le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti siano detraibili in ragione del 19%.

Ai lavoratori sordomuti, nonché ai lavoratori con invalidità civile superiore al 74%, a partire dal 1 gennaio 2002, in applicazione dell’art.80, comma 3 della legge 388/2000 (finanziaria 2001), su loro richiesta è riconosciuto il beneficio di un periodo di contribuzione figurativa pari a due mesi per ogni anno di effettiva attività lavorativa prestata, fino ad un massimo di cinque anni.

Attività e iniziative in corso

Nel corso dell’anno 2001 i competenti uffici del Ministero hanno svolto un’intensa attività di coordinamento e di raccordo con altre Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, con le Autonomie locali e con i competenti uffici e organismi dell’Unione Europea.

Propri rappresentanti hanno preso parte ai lavori di organismi consultivi presso altri Ministeri e hanno collaborato con altre amministrazioni centrali per la predisposizione di provvedimenti e normative in materia.

E' stata assicurata la partecipazione ad iniziative ad incontri promossi nell'ambito dell'Unione Europea e ai lavori del Gruppo di alto livello istituito presso la Commissione Europea, a Bruxelles.

Sono state seguite specifiche iniziative promosse da Enti locali, organismi di promozione culturale, associazioni anche attraverso la partecipazione ad incontri e convegni.

Il Servizio handicap, in particolare, ha collaborato alla predisposizione e all'istruttoria di provvedimenti normativi e disposizioni in materia di disabilità, offrendo anche pareri su disegni di leggi e documenti pervenuti da altre amministrazioni centrali e periferiche.

Il Servizio handicap, per quanto di competenza, in riferimento a questioni e problematiche, oltre ad offrire forme di collaborazione e di supporto al Centro di Contatto operante presso il Ministero (numero verde 840002244), ha continuato a svolgere una costante attività di consulenza e corrispondenza in favore di enti pubblici e territoriali, associazioni, organismi del privato-sociale, famiglie e singoli cittadini. Su questo versante il Servizio, in particolare, si è attivato direttamente anche attraverso una azione di contatto diretto con l'utenza (telefonico e attraverso e-mail).

Ha curato, altresì, la costante divulgazione di documenti, pubblicazioni e materiale informativo.

Nel corso del 2001, inoltre, il Servizio handicap ha svolto funzioni di segreteria e di supporto alla riunione della Consulta delle associazioni di disabili e loro famiglie (25 luglio) presieduta dal Ministro e coordinata dal sottosegretario on. Sestini, alle riunioni dell'Organismo tecnico di supporto alla III fase dell'indagine ISTAT sull'handicap, nonché alle sedute delle Commissioni operanti per la valutazione dei progetti di cui alle leggi 284/97 e 162/98.

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO- Divisione III***Provvedimenti, adempimenti***

In attuazione della legge 12.03.99, n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni.
- D.D. 12 Luglio 2001 recante "Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art.13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68 - Anno 2001".

Si segnala, inoltre, che la scrivente, nel periodo considerato ai fini della presente relazione, ha emanato le seguenti circolari:

- Nota dell'11.10.2001 avente ad oggetto "Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n.68. Richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale".
- Nota del 10.10.2001 avente ad oggetto "Risposta a quesito su convenzioni – Legge 12.3.99, n.68, art.11, comma 2".
- Circolare n.77 del 6.8.2001 avente ad oggetto "Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati".
- Nota del 20.07.2001 avente ad oggetto "Legge 12.3.99, n.68, art.3, co. 4 – Istituti di vigilanza privati".
- Circolare n.66 del 10.07.2001 avente ad oggetto "Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità".
- Lettera circolare 28.5.2001 avente ad oggetto "Legge 113/85 – Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti".
- Nota dell'8.5.2001: avente ad oggetto "D.L.vo 468/97, art.6, co.2-L.68/99, art.6. Composizione organi collegiali collocamento disabili".
- Nota del 23.4.2001 avente ad oggetto "D.L.vo 468/97, art.6, co.2-L.68/99, art.6. Composizione organi collegiali collocamento disabili".
- Nota del 23.4.2001: avente ad oggetto "Regolamento n.357/2000. Esoneri parziali. Risposte a quesiti interpretativi".

- Nota del 3.4.2001 avente ad oggetto “*Legge 12.3.99, n.68 – Art.5, co.3 - Esoneri parziali – Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti*”.
- Circolare n.23 del 16.2.2001 avente ad oggetto “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.3.99, n.68) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 10.10.2000, n.333): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi*”
- Lettera circolare 22.2.2001 avente ad oggetto “*Legge 12.3.99, n.68. Polizia Municipale. Computo della quota di riserva*”.

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

La legge 12 marzo 1999, n. 68, istituisce, all’art. 13, c. 4, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il cui funzionamento è disciplinato secondo criteri e modalità indicati nel decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91.

In attuazione di quanto disposto dalla succitata normativa, questa Direzione Generale ha, tra le proprie competenze, quella di provvedere alla ripartizione del suddetto Fondo alle Regioni entro il 1° marzo di ciascun anno.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che l’erogazione delle predette risorse finanziarie avviene in base ad un sistema di rendicontazione da parte delle Regioni, tenute ad inviare al Ministero entro il 30 novembre di ogni anno una relazione sullo stato delle iniziative intraprese a favore dell’inserimento lavorativo dei disabili, con riferimento all’attività svolta dai servizi per l’impiego territorialmente competenti in ordine alla selezione dei programmi di inserimento mirato presentati dai datori di lavoro e diretti ad ottenere le agevolazioni previste dal succitato art. 13 della L. 68/99.

Per quanto riguarda l’attività sinora svolta da questa Amministrazione, si fa presente che sono stati predisposti nel 2000 e nel 2001 i decreti direttoriali di ripartizione, che di seguito si elencano, ai quali è stata data, altresì, regolare esecuzione contabile:

- Decreto 26 settembre 2000. Così come previsto dall’art. 4, c. 2, del d.m. 91/2000, limitatamente all’anno 2000, si è proceduto alla ripartizione della somma complessiva di lire 100 miliardi (40 miliardi per l’anno 1999 e 60 miliardi per l’anno 2000).

Considerate le molte difficoltà incontrate dalle Regioni nel riferire circa i risultati conseguiti in una prima fase di applicazione della nuova normativa e aderendo, peraltro, alla volontà del legislatore di attivare con immediatezza le procedure, secondo quanto stabilito dal predetto art. 4, c. 2, del d.m. 91/2000, questo Ministero, nel definire il